

REGNO D' ITALIA.

Milano 9 Settembre 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

SUA Eccellenza il Sig. Conte Senatore Ministro delle
Finanze con decisione 31 Agosto prossimo passato
N. 11767 = 1820 ha dichiarato che le cauzioni
de' pubblici Contabili sono soggette al solo pagamento
del diritto fisso di registro di una lira giusta l'art. 2
del Reale Decreto 24 Novembre 1810.

Essendo ritenuti come pubblici Contabili anche i Rice-
vitori Comunali, io mi affretto a portare a cognizio-
ne de' Signori Podestà, e Sindaci la surriferita dichia-
razione per conveniente notizia.

Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci
la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

A. 118.
P. li 19. janvier 1813.

REGNO D'ITALIA.

Milano li 19 Giugno 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

In seguito alla diramazione della mia Circolare 9 Giugno 1813 N. 13070 concernente l'appalto delle Ricevitorie S. E. il Sig. Conte Ministro dell' Interno con suo pregiato Dispaccio del giorno 13 di detto mese consultando saviamente ad evitare ai Ricevitori un aggravio di spesa che andrebbe a riflettere a carico de' Comuni, come quello della stipulazione de' contratti per istromento, ha disposto, che distinto il caso in cui il Ricevitore è in grado di cautare l'interesse Comunale co' beni proprj, da quello in cui la cauzione viene prestata mediante un fidejussore, o fidejussori, nel primo abbiassi a procedere alla stipulazione del Contratto con semplice scrittura privata, salva nel secondo soltanto la stipulazione suddetta mediante formale istromento, avendo la prelodata E. S. opportunamente rilevato, che venendo ammessi col Decreto 24 Novembre 1810 i Ricevitori a prestare la cauzione co' proprj beni, cessano quindi i termini dell'ipoteca convenzionale, la quale soltanto giusta l'art. 2127 del Codice Napoleone non può stabilirsi che mediante un atto stipulato in forma autentica avanti due Notaj, od avanti un Notajo, e due Testimonj, subentrando quelli dell'ipoteca legale, che essendo indotta per disposizione della Legge, non ha mestieri di alcuna formalità, bastando che consti anche in via puramente privata dell'obbligazione assunta dal Ricevitore, fermo stante però l'obbligo della relativa iscrizione.

Nel

Nel partecipare ai Signori Podestà, e Sindaci la premessa superiore disposizione rinnovo loro le mie istanze acciò nel caso in cui i Ricevitori offrano in cauzione de' beni proprj, si facciano carico di verificare diligentemente se sia giustificata la possidenza, e di prendere un' esatta, e precisa indicazione del valore de' beni, e della disponibilità de' medesimi sia colla produzione degli estratti dei catastri censuarj, sia colla produzione di legali perizie, e necessariamente poi dei certificati degli Ufficj delle Ipoteche, non già perchè ciò si richieda per rendere valida la ipoteca legale, come sarebbe necessario se si trattasse delle ipoteche convenzionali che assumono i fidejussori, ma si bene perchè gli Amministratori Municipali che sono risponsabili dell'insufficienza della cauzione, colla scorta di tali nozioni sul vero stato, e consistenza dei beni dei Ricevitori, possano comprendere, se, e fino a qual punto siavi bisogno di richiedere l'addizione di una sicurtà a garanzia de' Comuni.

E volendo io conoscere le pratiche, che da' Signori Podestà, e Sindaci si saranno tenute all'evenienza del caso in cui li Ricevitori prestino la cauzione in beni immobili di loro proprietà, incarico li medesimi di rimettermi tutti quegli atti sui quali avranno fatto fondamento per determinare della sufficienza della prestata cauzione a favore del Comune da essi rispettivamente amministrato, e ciò all'atto stesso che mi rimetteranno il processo verbale della seguita deliberazione dell'appalto della Ricevitoria in un co' relativi atti per ottenere la mia approvazione, come viene prescritto nella sovrariferita mia Circolare 9 corrente N. 13070 al § *seguita la deliberazione.*

Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

N. 136.
V. 6. 28. G. 1413.

REGNO D'ITALIA.

Milano il 9 Giugno 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI.

LA Legge 22 Marzo 1804 all' art. III., prescrive che „ ogni
„ contratto di Ricevitoria Comunale è stipulato per un triennio,
„ ed alla scadenza di questo termine non può essere nè confer-
„ mato, nè prorogato. “
La detta Legge all' art. VI. dispone che „ le Ricevitorie Comu-
„ nali sono deliberate con pubblico incanto a quello, che offre
„ di esercitarle per un corrispettivo minore “ e nello stesso
articolo VI. è ordinato che „ l'incanto precede almeno di sei
„ mesi il giorno in cui il nuovo Ricevitore deve intraprendere
„ l'esercizio della Ricevitoria. “
Col finire dell' anno corrente scade il termine prefinito agli attuali
contratti delle Ricevitorie Comunali, e quindi è duopo procedere
alla rinnovazione de' medesimi.
L' oggetto è della maggiore importanza, sia a riguardo dell' inte-
resse de' Comuni, sia per la responsabilità, che dalla Legge
succitata è imposta alla persona degli Amministratori.
Consultando io ad evitare in tutti i rapporti ogni contingibile
pregiudizio, richiamo primieramente tutta l' attenzione de' Signori
Podestà, e Sindaci alle disposizioni contenute nell' a Legge sud-
detta, e che si contengono ne' Reali Decreti 24 Novembre 1810,
e 10 Ottobre 1811, acciò se ne facciano il dovuto carico nella
stipulazione de' contratti delle nuove Ricevitorie pel triennio
prossimo avvenire; e siccome, a riserva de' casi ne' quali le cir-
costanze locali possono rendere necessarie od utili alcune parziali
convenzioni, o cautele, nel resto l' identità degli oggetti deter-
mina de' provvedimenti uniformi, così ho creduto di meglio as-
sicurare la regolarità de' contratti mercè alcuni capitoli normali,
a tenore de' quali dovranno i nuovi Ricevitori assumere le ob-
bligazioni inerenti ai contratti delle Ricevitorie, salve quelle ad-
dizioni, o modificazioni, che si richiedessero per circostanze
particolari de' Comuni, come si è detto dissopra, avvertendo,
che li capitoli del contratto dovranno essere manuscritti, e non
stampati.

Si

Si faranno solleciti li Signori Podestà, e Sindaci di procedere alla pubblicazione, ed affissione degli Avvisi per l'incanto delle Ricevitorie, ritenendo quanto è prescritto all'art. VIII. della citata Legge 22 Marzo 1804, cioè, che la pubblicazione, ed affissione suddetta deve precedere almeno di quindici giorni quello stabilito per l'incanto, facendosi inoltre carico di tutte le altre modalità, che nell'articolo suddetto, e nelli successivi sono stabilite, tanto a riguardo di detta pubblicazione, ed affissione, che per la regolarità dell'incanto medesimo, o migliorla, come all'art. XVII. della detta Legge, avvertendo soprattutto di non ammettere all'asta persone, che non abbiano adempito alle condizioni dell'artic. XIII. della ripetuta Legge. E siccome vi hanno delle persone, che per alcuni rapporti di parentela, o d'interesse sono dichiarati incapaci di esercitare la Ricevitoria Comunale, come sono quelle nominate nell'artic. XII. della riferita Legge 22 Marzo 1804, sarà quindi cura de' Signori Podestà, e Sindaci di ordinare il loro allontanamento dall'incanto, e di escludervi pure chiunque apparisse sottomesso dei medesimi; ed a maggiore cautela il concorrente all'asta per persona da dichiararsi, dovrà fare la dichiarazione in iscritto, che il di lui committente non ha alcuna delle eccezioni suddivisate. Si fa poi avvertire, che quanto dalla Legge 22 Marzo 1804 viene attribuito ai Cancellieri Censuarj rapporto ai Comuni di terza classe, appartiene ora ai loro Segretarij. Seguita la deliberazione dovrà essermi rimesso il Processo verbale colle pezze relative per la mia approvazione, in seguito alla quale si passerà alla celebrazione dell'Istrumento di contratto. Le obbligazioni poi assunte sui beni proprj sia del Ricevitore, sia del Fidejussore potrebbero divenire inefficaci ove non fossero esaurite le pratiche essenzialmente richieste dal nuovo Regime Ipotecario, e quindi oltre all'obbligazione personale, che tanto il Deliberatario, quanto la Sicurtà debbono solidariamente assumere per l'esecuzione dal contratto, senza limitazione, dovrà altresì sia lo stesso Ricevitore, sia la Sicurtà presentare tanti beni stabili di rispettiva libera proprietà il cui valore pareggi l'importare di sette centesimi per ciascun scudo d'estimo di cui è censito tutto il Comune, ritenendosi per tal modo cautata una rata d'imposta generale, e tutte le altre esigenze delle quali fosse incaricato il Ricevitore. Qualora tale cauzione si credesse esuberante, potranno i Signori Podestà, e Sindaci farne rapporto motivando la riduzione per quel provvedimento, che sarà del caso.

Li suddetti beni da presentarsi come sopra dovranno essere specialmente ipotecati a favore del Comune, e per la di lui indennità nel caso di inesecuzione del contratto.

Li Ricevitori che fornissero la cauzione in beni immobili di loro ragione liberi da ogni peso, e nella maniera sopra riferita potranno essere dispensati dall'obbligo di prestare una Sicurtà: ove li beni immobili sia del Ricevitore, sia dalla Sicurtà da ipotecarsi per cauzione come sopra fossero indivisi con altri Comproprietarij de' beni stessi, non potranno li medesimi essere accettati, amenocchè li Comproprietarij non prestino il loro assenso per l'escussione sulla massa indivisa dei detti beni, salvo i successivi conguagli tra i proprietarij medesimi.

I Signori Podestà, e Sindaci premesse le indagini opportune si assicureranno, che il valore de' beni da ipotecarsi non possa giammai risultare minore dell'ammontare di sette centesimi come sopra, poichè in tal caso sarebbero contabili del proprio de' pregiudizj, che potessero derivare al Comune.

Dell'obbligazione ipotecaria contratta dal Ricevitore, o Fidejussore è necessario, che ne sia fatta l'immediata iscrizione al competente Ufficio delle Ipoteche mediante la presentazione coll'Istrumento delle due note prescritte dall'art. 53, e seguenti del Regolamento annesso al Reale Decreto 19 Aprile 1806, e di tale iscrizione dovrà ritirarsi dal detto Ufficio il corrispondente certificato, da rimanere nell'Archivio Municipale.

Siccome poi non sarebbe garantito l'interesse Comunale se i beni da ipotecarsi dal nuovo Ricevitore, o sua Sicurtà non fossero liberi da ogni altra ipoteca, sia convenzionale, o legale, è quindi parimenti necessario, che sia rivolta l'attenzione de' Signori Podestà, e Sindaci a verificare se per avventura esistessero tali ipoteche, ed in ispecie non potrebbero omettere senza rendersi contabili del proprio, di farsi presentare un certificato del competente Ufficio, che su i beni da obbligarsi pel Comune non esiste alcuna iscrizione ipotecaria.

Sarà obbligo de' Signori Podestà, e Sindaci nel termine di giorni 15 dopo celebrato l'Istrumento di rimetterne una copia conforme alla Prefettura in carta semplice per uso d'Ufficio, non che una copia conforme come sopra del Certificato della seguita iscrizione all'Ufficio delle Ipoteche; indicheranno contemporaneamente in qual modo abbiano verificata la libertà de' fondi vincolati dal Ricevitore, o sua Sicurtà sia dalle ipoteche convenzionali, che dalle legali, ed il loro valore equivalente all'importare della somma per cui si doveva incontrare l'ipoteca.

Adem-

Adempite che sieno esattamente le riferite cautele non può rimanere alcun dubbio di pregiudizio nè al Comune, nè agli Amministratori Municipali, ed ogni pericolo poi di pregiudizio agli uni, ed all' altro andrà viemmaggiormente a svanire, ove li Signori Podestà, e Sindaci compiendo i doveri della propria carica, curino diligentemente, ed incessantemente, che sia dal Ricevitore eseguito quanto gli incumbe in forza dell' art. LX. della ripetuta Legge 22 Marzo 1804 „ di giustificare colla presentazione alla Municipalità del confesso rilasciatogli dal Ricevitore Dipartimentale di aver versato nella „ Cassa Dipartimentale l' ammontare di ciascuna rata delle „ contribuzioni “ nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento di ciascuna delle rate medesime, a norma dell' articolo XXII. della stessa Legge; e si facciano egualmente presentare li confessi di pagamento eseguito alle rispettive scadenze di tutti gli altri contributi, che si versano nella Cassa Dipartimentale, nel termine prefinito dal citato articolo LX. della nominata Legge.

Ove dal Ricevitore non si adempia ad un sì giusto, ed importante obbligo dovranno i Signori Podestà, e Sindaci scaduto il termine di giorni 15 ingiunto dal citato artic. LX. renderne intesa questa Prefettura per sgravio del loro dovere, e per quelle provvidenze che si crederanno del caso.

Mercè le direzioni contenute nella presente circolare ordinanza, le quali, confidando nello zelo, e diligenza de' Signori Podestà, e Sindaci, mi lusingo saranno esattamente assecondate, sarà assicurata in sì importante oggetto l' indennità de' Comuni, ed assicurata parimenti l' indennità privata dei detti Amministratori. Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

Ph. li. 19. Giugno 1813.

CAPITOLI NORMALI

PER L' APPALTO

DELLE RICEVITORIE DE' COMUNI

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

Art. 1. Il Deliberatario sarà obbligato a mantenere la propria offerta, e ad assumere il contratto nei limiti della di lui obbligazione, non ostante che per la mancanza della superiore approvazione sul risultamento del primo incanto si faccia luogo ad un nuovo esperimento d'asta.

2. Il Ricevitore rimane obbligato a rispondere, *sosso*, o non *sosso* non solo delle Imposizioni, ma anche di quei capi d'entrata del Comune, la cui esazione potesse eseguirsi col metodo privilegiato stante le legali convenzioni stabilite fra le parti.

3. Per il pieno adempimento delle obbligazioni, che definitivamente assume il Ricevitore sarà egli tenuto a prestare una cauzione in beni immobili di sua ragione, o di ragione di un Fidejussore liberi d'ogni peso, e corrispondente all'ammontare di sette centesimi per ciascun scudo d'estimo, di cui è censito tutto il Comune, ovvero dovrà depositare una somma corrispondente all'importare della stessa cauzione sul Monte Napoleone, ferma stante la di lui obbligazione personale, solidalmente colla Scurtà a termini dell'art. 2092 del Codice per la piena esecuzione del contratto.

4. Tanto il Ricevitore, quanto il suo Fidejussore, e loro Eredi, ed aventi causa per tutte le azioni procedenti dal contratto della Ricevitoria si assoggettano alla Giurisdizione del Tribunale Civile, nel cui Circondario questa è situata, ed hanno il domicilio giudiziale nell'Ufficio della Ricevitoria medesima, e ciò quand'anche sia spirato il termine del contratto.

5. Se la cauzione di cui sopra venisse rigettata come insufficiente, il Deliberatario sarà obbligato nel termine non maggiore di giorni dieci a presentare il complemento. E qualora entro detto termine esso non adempia a tale prescrizione verrà rinnovato a di lui spese l'incanto, ferma stante la di lui obbligazione pei danni ed interessi.

*Circolare della Prefettura 8 Agosto 1804
N. 99177.*

*Circolare della Prefettura 17 Agosto 1810
N. 16172.*

*Legge 22 Marzo 1804
articolo 14.*

Decreto 24 Novembre 1810 art. 1 e 3.

*Circolare della Direzione Generale dell'Amministrazione dei Comuni 19 Luglio 1809
N. 5849 indicata all'art. 912 del Codice de' Podestà, e Sindaci.*

Decreto 24 Novembre 1810 art. 5.

*Legge 22 Marzo 1804
art. 10.*

6. In qualunque tempo venga a scoprirsi, che i beni ipotecati, o non siano liberi, o non sufficienti a rappresentare la somma, per la quale furono vincolati, sarà lecito al Comune, o di esigere un'ulteriore ipoteca, o di rinnovare il contratto nelle vie regolari a tutto rischio, e pericolo del Deliberatorio, e sua Sicità.

*Voto del Consiglio
Legislativo 21 Marzo
1805 approvato dal
Governo, ed indicato
all'art. 921 del Codice
de' Podestà, e Sindaci.*

*Decreto 10 Ottobre
1811 art. 1.*

7. La riscossione delle Contribuzioni si estende tanto a quelle già imposte, che alle imponibili nel Circondario del Comune, quantunque verificate dopo l'appalto.

8. Il Ricevitore che abita nel Comune di cui esercita la Ricevitoria dovrà in persona, o un Comesso da lui autorizzato ad esigere, trovarsi necessariamente, e rimanere nel principale abitato del Comune dove risiede la Municipalità per tutto l'ultimo giorno feriato, o non feriato immediatamente precedente alla scadenza di ciascuna rata d'imposta; e dovrà tenere per tutto il detto giorno dal levare del sole sino a notte aperta la Ricevitoria in luogo accessibile a chicchessia in ogni ora, e momento.

9. Il Ricevitore che non abita nel Comune di cui esercita la Ricevitoria sarà tenuto a recarvisi per comodo dei Contribuenti, ed ivi rimanere in uno dei cinque giorni, che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni, per ivi farne la riscossione, e tenere per tutto l'intero giorno fissato aperta la Ricevitoria dal levare del sole fino a notte in luogo accessibile a chicchessia in ogni ora, e momento.

*Decreto suddetto art.
ticolo 2.*

Idem.

*Legge 22 Marzo 1804
articolo 26.*

10. Il giorno che verrà da lui designato dovrà essere da lui notificato nel Comune con avviso da pubblicarsi almeno tre giorni prima, e tale avviso dovrà indicare precisamente il giorno, ed il luogo in cui verrà eseguita l'esazione.

11. Non potrà ricusare il Ricevitore qualunque somma che gli sia presentata da un Contribuente, o per conto di un Contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo.

*Legge 22 Marzo 1804
art. 27, e Decreto 10
Ottobre 1811 art. 6 § 1.*

12. All'atto di ciascun pagamento sarà tenuto il Ricevitore di farne annotazione nei Registri, ossia Quinternetti di riscossione di contro alla partita del debito di quello, a scarico del quale viene pagato.

13. Il Ricevitore è obbligato di rilasciare ad ogni pagatore, ancorchè non l'addomandi, una rice-

vuta

vuta a stampa, giusta la modula diramata con Circolare della Prefettura d'Oloni 2 Luglio 1808 N. 10461; le ricevute dovranno essere a madre, e figlia, e dovranno esprimere il giorno del pagamento, la somma pagata, e il debito di lui, a sconto, o a saldo del quale cede il danaro consegnatogli.

*Legge 22 Marzo 1804
art. 28, e Decreto 10
Ottobre 1811 art. 6 § 2.*

14. Nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento di ciascuna rata delle Imposizioni il Ricevitore fa il versamento nella Cassa Dipartimentale della somma intera assegnata alla medesima, e da quel giorno è tenuto a soddisfare i Mandati regolari ai Creditori del Comune colla quota assegnata pel Comune medesimo.

*Legge 22 Marzo 1804
articolo 31.*

15. Al detto versamento nella Cassa Dipartimentale, ed al pagamento de' Mandati Comunali sino alla concorrenza delle Imposte Comunali, e dei redditi pure Comunali, che sieno assoggettati all'escussione privilegiata come sopra, il Ricevitore vi sarà strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatto dai Contribuenti, o Debitori in proporzione, o per intero la rata, o debito maturato.

*Legge 22 Marzo 1804
articolo 32.*

16. Nel termine di giorni quindici successivi a quello, nel quale deve avere versato nella Cassa Dipartimentale l'ammontare di ciascheduna rata delle Contribuzioni il Ricevitore Comunale è tenuto a giustificare il fatto versamento col presentare alla Municipalità il Confesso rilasciatogli dal Ricevitore Dipartimentale, il che eseguirà pure per qualunque altra imposta quindici giorni dopo la rispettiva scadenza.

*Legge 22 Marzo 1804
artic. 60, e Circolare
della Direzione Gene-
rale dell' Amministra-
zione de' Comuni 16
Febbrajo 1810 N. 1152.*

17. Mancando al suddetto versamento nella Cassa Dipartimentale, il Ricevitore Comunale incorre nella pena di un soldo per ogni lira della somma che non ha versata, e si sottopone all'escussione per parte dello stesso Ricevitore Dipartimentale, e mancando al pagamento dei Mandati Comunali che non eccedono la somma della quale è tenuto a rispondere incorre nella pena di un soldo per lira a favore di chi sente il danno del ritardato pagamento, e può inoltre a di lui istanza essere escusso dalla Municipalità col metodo prescritto pel Ricevitore Dipartimentale.

18. Sebbene il Ricevitore Comunale non risponda dell'entrate, e dei crediti dai Comuni non esi-

gi-

gibili col metodo privilegiato, pure nel termine di trenta giorni dopo che saranno a lui state consegnate le relative note, dovrà avere consumata l'esecuzione contro i morosi per quelle somme, al pagamento delle quali fossero stati condannati da sentenze passate in giudicato, purchè non sia trascorso l'anno dopo la loro data, e ciò sotto pena di reintegrare il Comune del danno che avesse risentito sia per l'ommissione, che pel ritardo dell'esecuzione.

19. Il salario deliberato all'asta al Ricevitore sarà conteggiato unicamente su quelle partite per le quali è tenuto a rispondere coll'obbligo dello scosso, o non scosso.

20. Dopo accordata l'approvazione della Prefettura sulla seguita deliberazione, il contratto dovrà ridursi a pubblico Istrumento, di cui dovrà essere deposta negli Atti del Comune una copia di prima edizione.

21. Tutte le spese di stampe, atti d'asta, carta bollata, rogito, iscrizione, tasse di registro, e delle ipoteche, e generalmente tutte quelle che possono occorrere dipendentemente dalla sistemazione del contratto sono, e saranno a carico del Deliberatario.

22. Il Ricevitore si ritiene inoltre sottoposto generalmente alla piena, ed esatta osservanza di tutto quanto prescrive la Legge 22 Marzo 1804, e li Reali Decreti 24 Novembre 1810, e 10 Ottobre 1811 in tutto ciò che si riferiscono ai Ricevitori Comunali, dichiarandosi sciente, ed edotto di tutto il contenuto ne' suddetti Legge, e Decreti, ed ammettendoli tutti come se fossero trascritti, e formanti parte integrante di questi Capitoli.

Regno d' Italia

Gallarate li

16. Febbr. 1813

Vice Prefettura
del Distretto IV.

Sig. Sindaco!

N.º 349 1/4.

Di ritorno le compiego l'originale Atto d'as-
tenatosi per l'appalto di Vestesta Ricavitoria e sulla
base dell'obbligazione Fajo la invito a rinnovare l'inante
nelle vie regolari prevenendola che el ritepo sulla deli-
bera deve essere del feto e non già della vigesima,
che il termine della miglioria è di giu 30. non già di
giu Venti; e che l'avviso deve stare esposto quindici
giu interi e tutto ciò a tenore della legge 22. Marzo
1804.

Tanto servirà d'obbligazione al suo foglio 10. con-
tr. 205. ho piacere di salutarla distintamente

Al f. Sindaco di

Legnano

Michele Prefetto
03. Feb.

N^o 117.
P. li 19. gennaio 1813.

N. 321.

Assistente & Vice-Prefetto di Gallarate

Legnano 14. xbre 1813.

^{per l'elezione}
Subordinò l'atto d'asta di questa licenza di vendita nei
prossimi anni 1814. 1815. e 1816. rapporto alla legge
portata dai Capitoli il medesimo intende di obli-
gare alcuni beni ^{castrogratoli} della propria rispettiva moglie, di
cui tiene l'amministrazione in forza anche di
Provvisa Generale. Unisco perciò il di lei obbligo
sotto il N. 1, il Mandato Generale sotto il N. 2.
il Certificato del Cancelliere Caspario de' Beni
Posseduti dalla Costituente ^{sotto} N. 3. La Perizia legale
del valore de' fondi sotto il N. 4, ed il Certificato
dell'Ufficio delle ipoteche comprovante la libertà
de' Beni, che verranno ipotecati all'evenienza.
Giudicando per tal modo tanto l'interesse del Comune, atten-
dendo le ulteriori di Lei determinazioni per il definitivo
atto, mentre ho l'onore di sottoscrivere colla più distinta
firma.

N. 105.

Regno d'Italia

Legnano li 6. febbrajo 1913.

Il Sindaco

Al Sig. ~~Assistente~~ Vice-Prefetto L. di Gallarate. —

Subordinando l'atto d'asta seguito in questa sala Comunale per l'obvezio della ~~Stiviera~~ ~~Comune~~ di detta Comune negli anni 1914-1915. e 1916. stato deliberato a favore di Giuseppe Antonio Gai per il prezzo di L. 94.5. per ogni lire cento di spesa. Unisco li relativi Capitoli d'asta e le delazioni delle seguite Pubblicazioni, ne' Capibocchi del Digestioneale, e del Distretto.

Fatto nell'occasione per dichiararsi colla più distinta firma. —

REGNO D'ITALIA.

Milano li 8 Giugno 1813.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

Alcuni Cursori comunali avendo ommessa, o ritardata la registrazione degli avvisi, e processi verbali di oppignorazioni contro i debitori d'imposizioni dirette furono esposti al pagamento delle multe prescritte dal Reale Decreto 21. Maggio 1811; essendosi riconosciuto giusto che tali multe debbano ricadere sui medesimi Cursori, come quelli, che a termini dei Regolamenti sono incaricati della intimazione degli stessi avvisi, e processi verbali.

All'effetto però d'impedire per quanto è possibile, o rendere minori tali contravvenzioni incarico li Signori Podestà, e Sindaci di chiamare i Cursori attuali per istruirli dell'obbligo della registrazione degli atti suddetti ne' termini stabiliti dal succitato Decreto, e delle Multe alle quali si espongono nel caso di ommissione, o ritardo, facendo constare la diffidazione premessa da processo verbale da conservarsi negli atti Municipali, all'oggetto, che i Ricevitori non possano allegare inscienza degli analoghi Regolamenti.

Nel caso poi di nuove nomine de' Cursori, dovranno li Signori Podestà, e Sindaci istruire i medesimi su questo oggetto, e ricordar l'obbligo che loro incumbe in questo proposito.

Ho il piacere di attestare alli Signori Pedestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

N. 135.

P. li 14. Giugno 1913.